

Pubblica amministrazione: Niente più certificati dall'1 gennaio 2012

Dal 1° gennaio 2012, le PPAA non accetteranno più i certificati, che saranno rimpiazzati dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. Con la direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, la n. 14/2011, firmata il 22 dicembre scorso, viene attuata la decertificazione nei rapporti fra Pa e privati.

Direttiva n. 14/2011 - La direttiva recante adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità 2012, ha previsto l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 delle modifiche proprio in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive del Dpr 445 /2000.

Decertificazione - Le disposizioni della legge di stabilità 2012 sono dirette a consentire proprio la completa decertificazione nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Legge di stabilità 2012 - Nella direttiva entrata in vigore lo scorso 22 dicembre, vengono rammentate le principali novità introdotte con la legge di stabilità 2012, coordinate dallo stesso provvedimento, a firma del nuovo ministro Filippo Patroni Griffi, successore pro tempore dell'ex ministro Renato Brunetta.

Certificati rilasciati dalla PA - Queste novità riguardano in primo luogo, le certificazioni rilasciate dalle PPAA, su stati, qualità personali e fatti, che sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti privati. I certificati sono poi sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nel caso di rapporti con gli organi della PPAA e i gestori di pubblici servizi. Sulla base di questa novità, nella direttiva si prevede che dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli, né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano una violazione dei doveri di ufficio ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a) del Dpr n. 445 del 2000.

La dicitura - Altra novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda il fatto che sui certificati deve essere apposta a pena di nullità, la dicitura: 'il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi'. Le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che dal 1° gennaio 2012 vengano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne sono privi, integra la violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile.

Ufficio responsabile - Le amministrazioni certificanti, inoltre, devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Questo adempimento risulta indispensabile, anche per permettere idonei controlli a campione, delle dichiarazioni sostitutive. Le amministrazioni certificanti, tramite l'ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per effettuare i controlli. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 gg comporta la violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Certezza pubblica - Questo quadro normativo, ricordato dalla direttiva n. 14 del 2011, ha il merito di assicurare le certezze pubbliche, con l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli idonei

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente, l'articolo 43, comma 5 del Dpr 445 del 2000, prevede che le informazioni devono essere conseguite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

DigitPa - Da ultimo, la direttiva ricorda come l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 ha previsto che, al fine di agevolare l'acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti dati e informazioni su stati, qualità personali e fatti, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, consultabili al sito internet www.digitpa.gov.it, apposite convenzioni volte a disciplinare proprio le modalità di accesso ai dati da parte delle PPAA, senza oneri a loro carico